

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI COMPRESSE LE DOMENICHE

Le inserzioni giudiziari... Le altre inserzioni 30 cent per linea...

Un numero separato cent. 20. Arretrato centesimi 40.

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia EREDI BOTTA, via del Castellaccio.

Table with 2 columns: PREZZO D'ASSOCIAZIONE and Anno. Rows for Per Firenze, Per le Province del Regno, Svizzera, Roma.

FIRENZE, Domenica 3. Gennaio

Table with 2 columns: PREZZO D'ASSOCIAZIONE and Anno. Rows for Francia, Inghil., Belgio, Austria e Germa., Id., Rendiconti ufficiali del Parlamento.

I signori, ai quali è scaduta l'associazione col giorno 31 dicembre 1868 e che intendono rinnovarla, sono pregati a farlo sollecitamente...

PARTE UFFICIALE

In udienza del 31 dicembre 1868 S. M. ha di motuproprio fatto le seguenti disposizioni:

Nell'Ordine della Corona d'Italia: Cambray-Digny conte Guglielmo, ministro delle finanze, decorato del gran cordone; Cantelli conte Gerolamo, ministro dell'interno, id.

Pasini comm. Ludovico, ministro dei lavori pubblici, nominato grand'ufficiale; Giocone comm. Antonio, ministro dell'agricoltura, industria e commercio, id.

Nell'Ordine di S. Maurizio e Lazzaro: Broglio comm. Emilio, ministro dell'istruzione pubblica, nominato grande ufficiale; De Filippo comm. Gennaro, ministro di grazia e giustizia e dei culti, id.

Riboty comm. Augusto, ministro della marina, idem.

Il numero 4734 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto in data del 18 luglio 1867, con cui venne approvata la classificazione delle strade provinciali nella provincia di Caltanissetta;

Veduta la deliberazione di quel Consiglio provinciale in data del 19 ottobre prossimo passato, con cui si ammette uno spostamento nell'ultimo tronco della strada di Valguarnera, compresa nell'elenco delle strade provinciali annesso al precitato decreto;

Veduto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, emesso nell'adunanza del 21 novembre corrente;

Veduti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato dei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. La strada provinciale di Valguarnera s'intende diramarsi dalla Nazionale di Santa Caterina a Siracusa alla Portella Grottafaldia, anziché dalla Nazionale stessa presso il Varco Ramata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 29 novembre 1868. VITTORIO EMANUELE.

L. PASINI.

Il numero 4738 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visto l'articolo 7 della legge 25 aprile 1865, n. 2252;

Visti gli articoli 3 e 44 del regolamento approvato col Reale decreto del 26 luglio 1865, n. 2435;

Considerato che i comuni dell'isola di Sardegna, oltre alla spesa concernente il riparto del lotto lor devoluto, e l'assegno dei compensi, debbono pagare le imposte fondiariae per terreni che sono incaricati di amministrare temporariamente fino al passaggio dei medesimi agli assegnatari dei compensi;

Considerato che potrebbero non essere sufficienti al rimborso delle spese e dei pagamenti anzidetti, che compete ai comuni, la rendita del terreno temporaneamente amministrato, e la tassa stabilita all'articolo 44 del regolamento citato di sopra;

Preso il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposizione del ministro segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Tra il primo ed il secondo comma dell'articolo 3 del regolamento succennato è aggiunto un altro comma come segue:

«Ore fosse provato che la rendita del terreno temporaneamente amministrato, ed il prodotto della tassa stabilita all'articolo 44 e seguente, non fossero sufficienti a rimborsare totalmente i comuni delle spese succennate, ed anche dell'ammoniare delle imposte fondiariae e pagate per lo stesso terreno, sarà sopperito all'uopo con l'aumento della tassa medesima, in proporzione del valore del terreno assegnato in compenso.»

L'articolo 44 dello stesso regolamento è modificato come segue nel primo comma:

«I bollettini si spediranno dallo stesso prefetto al sindaco del comune, onde siano da quest'ultimo consegnati ai rispettivi possessori dietro regolare ricevuta e la esibizione della quietanza di aver eguito versato nella cassa comunale, per pagamento delle spese di riparto; una somma corrispondente a centesimi settantacinque per ogni cento lire sul valore del terreno adempibile ricevuto in compenso; somma che in ogni caso non potrà essere inferiore a una lira e cinquanta centesimi, e salvo l'aumento della tassa disposto all'articolo 3 precedente.»

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, il 29 novembre 1868. VITTORIO EMANUELE.

A. CICCONE.

Il numero 4766 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visti gli articoli 48 e 415 del Codice per la marina mercantile;

Visto l'articolo 288 del Codice di commercio; Visto il Nostro decreto 23 dicembre 1865, numero 2671;

Considerando come sia indispensabile provvedere perchè siano rese complete ed efficaci le disposizioni contenute nei sovra citati articoli 48 e 415 del Codice per la marina mercantile; Sulla proposta del Nostro guardasigilli ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti, d'accordo con quello della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. La denuncia e la presentazione alle capitanerie di porto degli atti traslativi o dichiarativi della proprietà delle navi, agli effetti indicati nell'articolo 415 del Codice per la marina mercantile, dovranno essere fatte nel termine di trenta giorni, da computarsi:

- a) Per gli atti pubblici e per le scritture private, dalla loro data; b) Per le sentenze, dalla data in cui sono divenute eseguibili.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 13 dicembre 1868. VITTORIO EMANUELE.

DE-FILIPPO. A. RUBOTT.

D. STATUTO della Cassa degli invalidi della marina mercantile, avente sede in Palermo, per l'ammissione ai benefici della medesima, in esecuzione dell'art. 8 della legge 25 luglio 1861, n° 390.

(Vedi il numero di ieri e di ieri l'altro)

Art. 1. Gli individui addetti alla marineria mercantile nazionale del litorale marittimo della Sicilia e di altre adiacenti, e come tali iscritti sulle matricole della gente di mare, i quali riuniranno le condizioni nel presente statuto determinate, avranno diritto ad un assegno sulla Cassa degli invalidi della marina mercantile in ragione del loro grado, della rispettiva età e della navigazione effettiva acquistata con retribuzione alla Cassa, come infra.

Art. 2. Lo ammontare dell'intera pensione per ogni grado nella marina mercantile è stabilito dalla qui unita tabella I.

Art. 3. Avranno diritto all'intera pensione fissata per il rispettivo grado, giusta l'articolo precedente, quelli individui i quali, compiuto avendo 60 anni di età, proveranno lo acquisto di una effettiva navigazione di anni venti, da computarsi soltanto dall'età di anni dieci per lo stesso, con retribuzione alla Cassa sopra accennata, e che la detta retribuzione sia stata decontata almeno per un quinquennio per quel grado supe-

riore secondo cui chiederanno la liquidazione della pensione.

Gli anni di navigazione precedenti la diserzione non potranno valutarsi per ottenere assegnamenti sulla predetta Cassa.

Art. 4. I capitani, padroni, ufficiali, marinari e mozzì, i quali rimanessero storpi o mutilati per ferite ricevute nel difendere il proprio legno contro nemici, od in servizio del legno stesso, saranno ammessi a godere di una pensione od annua gratificazione in ragione del loro grado, proporzionata al merito, alle circostanze ed alla rispettiva situazione.

Cotali pensioni o gratificazioni saranno determinate dal Consiglio di amministrazione nei limiti del minimum e del maximum stabiliti per i diversi gradi dalla qui unita tabella II.

Art. 5. Le vedove degli invalidi della marina mercantile pensionati ed, in mancanza di queste, gli orfani di essi, costituiti nelle condizioni di età specificate nel seguente art. 9, avranno diritto alla metà della pensione di cui godeva il defunto marito od autore.

Qualora però il defunto avesse lasciato più di un figlio legittimo, sarà la pensione della vedova aumentata di lire due al mese per ogni figlio minore non convivente con essa, il primo escluso, con che però il totale ammontare della pensione stessa o del sopra indicato aumento non ecceda in complesso la pensione intera di cui godeva il defunto marito o padre.

Cotesto aumento cesserà di esser in mano che i figli, in considerazione dei quali fu concesso, compiranno l'età in cui perdono il diritto a pensione.

Art. 6. Le vedove d'invalidi mercantili pensionati, le quali passassero a seconde nozze, perdono, dal giorno del nuovo contratto di matrimonio, ogni diritto alla continuazione della pensione o dell'assegnamento qualunque già loro concesso.

Ma in tal caso, qualora vi siano figli legittimi minorenni del primo marito, ad essi spetterà la metà della pensione del defunto genitore goduta.

Art. 7. Niuna vedova di pensionato potrà essere ammessa a godere di qualsiasi assegnamento sulla Cassa degli invalidi, qualora il matrimonio con esso lui contratto non consti, per atto autentico, essere stato eseguito tre anni prima che fosse egli pensionato.

Art. 8. Le vedove di pensionati, che all'epoca della costoro morte vissero dai medesimi separate, non avranno diritto a pensione.

La necessaria convivenza dovrà farsi risplendere per atto di notorietà, rilasciato dal sindaco del luogo del domicilio.

Nel caso di esclusione della vedova, i figli legittimi minorenni del defunto avranno diritto alla mezza pensione, che alla madre loro sarebbe toccata.

Art. 9. Gli orfani di pensionati, compiuta che abbiano l'età, i maschi di anni quindici e le femmine di venti, non hanno più diritto ad assegnamento di pensione, o perdono quello della continuazione della pensione di cui già godesero.

Cotale diritto perderanno pure le figlie che prima dell'età di anni venti traversassero a collocarsi in matrimonio, ma tanto in questo caso, come in quello di cui nel paragrafo precedente, la quota di pensione, di cui gli esclusi godevano, potrà essere riveribile ai fratelli ed alle sorelle minorenni in tutto od in parte, giusta la

decisione del Consiglio d'amministrazione in ragione delle constatate circostanze.

La esclusione, di cui è parola nel primo paragrafo di questo articolo, non è applicabile agli orfani di pensionati si dell'uno che dell'altro sesso, qualunque ne sia l'età, qualora non siano abili a qualunque lavoro proficuo.

Art. 10. Le figlie dei naviganti, i quali godessero od avessero goduto in tempo di loro vita di una pensione d'invalidi loro concessuta a sensi del presente statuto, le quali trovassero collocarsi in matrimonio, provando lo stato bisognoso della propria famiglia, avranno diritto a ricevere in tale circostanza, a titolo di dote, una somma uguale ad una annata della pensione goduta dal genitore, qualunque sia l'età loro all'epoca dei contratti sponsali, con che però l'analoga domanda sia sporta nel decorrere di sei mesi successivi al matrimonio.

Il pagamento di tali doti non avrà effetto se non mediante presentazione dell'autentica fede di matrimonio.

Art. 11. I naviganti, i quali, compiuti avendo l'età di sessant'anni, contassero una effettiva navigazione di anni 15 con corrispondente retribuzione alla Cassa, saranno ammessi a godere di una annua pensione ridotta alle somme per ogni grado risultanti dalla qui annessa tabella III, qualora la retribuzione sia stata decontata almeno per un quinquennio per quel grado superiore secondo cui verrà richiesta la liquidazione della pensione.

Art. 12. Le pensioni delle vedove o degli orfani degli invalidi contemplati nel precedente articolo, non che le doti delle figlie loro in caso di matrimonio, saranno regolate in ragione dell'ammontare delle pensioni stabilite dalla precitata tabella III, loro applicandosi del resto le regole generali determinate in ordine alle vedove ed agli orfani di pensionati.

Art. 13. Le vedove o gli orfani dei naviganti periti in naufragio o per caduta o ferita incontrata inservizio del bastimento, mentre facevano parte dell'equipaggio di legno nazionale, saranno ammessi al beneficio di una pensione uguale alla metà di quella del minimum o del maximum che, giusta la tabella II, sarebbe spettata al defunto in ragione del suo grado, a termini dell'articolo 10 delle presenti disposizioni, non conte tenuto né della di lui età, né dell'acquistata navigazione all'epoca dell'avvenuta morte.

Qualora poi il defunto avesse già acquistata la prescritta navigazione con retribuzione alla Cassa, qualunque sia stata l'età nella quale fosse perito, sarà concessa alla di lui vedova od ai di lui orfani una pensione uguale ai due terzi di quella che sarebbe spettata ai sensi della precitata tabella II.

Art. 14. I capitani, padroni, ufficiali e marinari, i quali, avendo compiuto il 60° anno della loro età, contassero dodici anni di effettiva navigazione con retribuzione alla Cassa, avranno diritto ad un sussidio rinnovabile annualmente, uguale ad un quarto di meno per ogni grado delle somme risultanti dalla tabella III.

Art. 15. Coloro che nell'età di cinquanta e sessanta anni provassero di avere acquistata una navigazione con retribuzione di anni quindici, avranno diritto ad un sussidio rinnovabile per ogni grado risultante dalla tabella III.

Art. 16. I naviganti i quali contassero una navigazione effettiva di nove anni, e quei che ne contassero una di sei anni, gli uni e gli altri con retribuzione alla Cassa, potranno ottenere, qua-

APPENDICE

IL SEGRETO DELL'AVVOCATO

(Cont. — Vedi in n. 349, 350, 351, 354, 355 e 2)

(Vedi il numero di ieri)

Durante le quattro ore del viaggio Eleonora ebbe più volte involontariamente ad osservare la faccia gravemente calma di suo marito al fioco lume che rischiava la carrozza.

Era impossibile di leggere alcuna commozione sulla fronte spaziosa e intelligente o negli occhi placidi e pensosi, ma ella rammentava ancora l'agitazione di quella voce, mentre le parlava nella sua camera.

Egli è capace di qualche sentimento, pensò ella, e non potrei essermi veramente ingannata sul conto suo? Se il segreto della sua strana condotta fosse altra cosa, tranne che l'avidità e l'avarizia? se egli veramente mi amasse ed io l'avessi mal compreso, quanto non dovrebbe egli mal giudicare di me!

La sera successiva a buio arrivarono a Parigi, ed Eleonora, dopo uno spazio di quasi quattro anni, si trovò di nuovo presso sua zia nel salottino di via San Domenico. Fu ricevuta a braccia aperte; Enrico giustificò la singolarità di questo improvviso arrivo, dicendo che quella visita era stata fatta per suo suggerimento.

«Ogni cosa avrà la sua spiegazione in futuro, Eleonora, per ora facciamo credere che la nostra separazione sarà solamente temporanea. Non vorrei che la vostra povera zia si tribolasse.

«Voi avrete la vostra camera d'una volta, Eleonora, disse la zia; dacché la lasciate nessuno l'ha più toccata. Guardate; e in così dire ella aprì l'uscio del piccolo quartuccio che met-

teva nella sala, nel quale orologi, specchi e cortinaggi color di rosa preponderavano sopra altri oggetti di mobilia.

«Ma, voi mi sembravate sofferente assai, mia cara figlia, disse ella ansiosamente mentre Eleonora allontanava da sé, senza toccarlo, un polso freddo del quale sua zia l'aveva persuasa di assaggiare.

«Davvero che mi sembravate malata a buono, mia cara Eleonora!

«Il viaggio mi ha stancata un pochino, vorrete scusarmi, zia mia. Che ore sono? Mi sembra che debba esser presto le 11.

«Sì, il riposo vi farà meglio di qualunque altra cosa. Buona notte, mia cara figlia. Lauretta, vi rammentate di Lauretta? sarà vostra esclusiva disposizione finché la vostra cameriera si sia accostumata al vivere di Parigi.

Affaticata dal viaggio continuato per una notte e un giorno Eleonora dormì fitto fitto; svegliandosi la mattina trovò la zia seduta accanto al capezzale.

«Mia cara fanciulla, dopo il riposo di questa notte avete un aspetto assai migliore. Vostrò marito non ha voluto disturbarvi per dirvi addio, ma ha lasciato questa lettera per voi.

«È partito il signor Dalton?

«Sì, ha detto che aveva qualche affare assai importante da spicciare, che doveva andare attorno in qua, in là, disse la zia in modo vago ed incerto. Ma la sua lettera ci spiegherà senza dubbio ogni cosa; per altro egli ha preso tutte le sue misure perchè possiate star bene durante la vostra dimora qui, mia cara Eleonora. Sembra che vi voglia molto bene il signor Dalton.

«È un buonissimo uomo, disse Eleonora sospirando.

Sua zia la lasciò, ed ella aprì la lettera con una ansietà che non sapeva reprimere. In questi pochi giorni la sua vita era interamente cambiata, e a dispetto della sua indifferenza, anzi

nel suo disamore per Enrico Dalton ella si sentiva senza aiuto e senza protezione ora che si trovava abbandonata da lui. Ella non seppe reprimere la speranza che questa lettera potesse contenere qualche dilucidazione sulla sua condotta, qualche offerta di conciliazione, ma la lettera era brevissima, e non rispondeva a nessuna delle sue speranze.

«Mia cara Eleonora, quando riceverete queste poche linee di addio io sarò in viaggio verso l'Inghilterra. Appagando il vostro desiderio e rimettendovi nella casa dove passate la prima giovinezza io spero e credo d'aver agito per il meglio. Quanto voi mi abbiate mal compreso, quanto vi siate ingannata intorno a' motivi che mi costrinsero a tenere una certa linea di condotta, voi nol potrete sapere; ma; quanto io abbia sofferto da questo terribile disconoscermi per parte vostra, mi sarebbe impossibile il dirvi, ma dimentichiamo questo passato pieno di amarezza; d'ora in poi le nostre vie nella vita sono interamente separate, nondimeno se avverrà in futuro che voi abbiate bisogno di chi vi consigli, o del più caldo e disinteressato fra gli amici, io debbo implorare da voi che non abbiate ricorso ad alcuno se non ad Enrico Dalton.

La lettera le cadde dalle mani.

«Ora, ora, esclamò, io sono sola veramente. Che cosa ho mai fatto, disse ella, per non essere mai stata veramente e sinceramente amata. Io sono vittima d'un matrimonio per interesse, e cosa assai amara, e l'uomo, il solo uomo che io avrei potuto amare... no, no, il pensiero della sua indifferenza è troppo penoso.

CAPITOLO VI. Confessione di Orazio Margrave.

Dopo la vita brillante alla quale Eleonora si era avvezata a Londra dal tempo che seguì il suo matrimonio, quella del scborgo San Germano le sembrò molto triste e sconsolante. Le persone che visitavano sua zia erano pochissime;

quattro o cinque mostrone le quali credevano che la gloria del mondo se ne fosse ita coi Borboni e che la Francia nel vago della civilizzazione fosse in preda ad una specie di danza diabolica dedita soltanto alla distruzione o ad erigere una nuova ghigliottina sulla piazza della rivoluzione. Tre o quattro signorine educate in convento e indifferenti ad ogni cosa che non fosse la poesia del La Martine, o la manifattura delle trine, e un tremendo gentiluomo con barba e mustacchi il quale aveva scritto un volume di poemi intitolato Nubi e Nebbie; ma che non aveva potuto essere tanto fortunato per trovare un editore. Era questo a un di presso il circolo de' visitatori della via S. Domenico, e a questo circolo la zia d'Eleonora aveva fissato una sera di ricevimento nella quale ella era visibile insieme con alquanti bicchieri di eau sucrée, di caffè piuttosto debole, e di cialdoni. Il giorno stesso dell'arrivo di Eleonora si combinò con quello del ricevimento della zia, sicché le parve che quelle benedette ore non finissero mai. Ella non poté resistere dal considerare quanto sarebbe diversa la cosa se Orazio Margrave fosse stato presente. Com'egli avrebbe valentemente combattuta la battaglia del terzo stato contro le teste caute dei partigiani della nobiltà emigrata; com'egli avrebbe discusso e analizzato l'occhio del critico le odi di La Martine colle signorine del convento; com'egli avrebbe lusingata la vanità del barbuto poeta e rimpianto i Borboni colle vecchie legittimiste; ma egli se n'era ito forse per sempre.

«Io non potrò più vedere, pensava ella, questo caro ed amarevole tutore al quale mio padre morendo mi affidava.

Il giorno dopo essa andò colla zia al Louvre per vedervi i miglioramenti che vi furono fatti dal nuovo imperatore. Ella fece qualche comparsa al Palazzo Reale, e si tratteneva qualche tempo nel negozio d'una modista nella via dell'Echelle, contrattando un cappellino.

Ella si gettò nella carrozza per tornare a casa, ed era molto silenziosa e melanconica, ma a un tratto svoltando da via di Rivoli, al canto ch'è fra le Tuileries e il Louvre passarono vicino a un fiacre dove era un signore seduto. Eleonora diede un balzo esclamando: — Zia! Il mio tutore, il signor Margrave! l'avete veduto? C'è passato accanto accosto in quella vettura da nolo. In così dire ella tirò violentemente il cordone, e il cochiere di sua zia si fermò.

Ma Orazio Margrave era già lontano, e il veicolo dov'egli stava si era già confuso co' mille di simil fatti che peroccorrevano la via.

«Non importa, mia cara Eleonora, rispose la zia, mentre essa tirando le cortine della carrozza si spingeva in fuori per guardare; non importa, se veramente era il signor Margrave quello che avete veduto; è impossibile che non venga subito a farci visita.

«Sono certa ch'era lui, rispose Eleonora vivamente. Non è possibile ch'io lo scambi con un altro. Ma egli verrà a visitarci, come voi dite; non c'è dubbio.

«Sì, egli verrà da noi questa sera; egli sa che io esco di rado, oh, non mancherà questa sera.

«Qual motivo può averlo fatto venire a Parigi? pensò Eleonora. Io so ch'egli avrebbe piuttosto voluto sfuggirmi che incontrarsi con me, perchè dacché la ruppe col mio marito, egli ha sempre fatto mostra di evitarmi, così non posso esserci per nulla nella sua visita; ma certamente questa sera egli verrà.

Per tutta quella sera e per tutta la mattina di poi ella attese costantemente ed invano di udire annunciato il nome dell'avvocato. Forse ella pensò, ieri avrà avuto affari importanti da trattare, e anche questa mattina sarà occupato in essi. Ma stasera è impossibile che non venga.

lora abbiano compiuta l'età di anni sessant'anni, un sussidio rinnovabile per il rispettivo grado, per i primi uguale alla metà, e per i secondi uguale del quarto al terzo delle somme indicate nella precitata tabella III.

Art. 17. I sussidi rinnovabili, dei quali è cenno nei precedenti articoli, non potranno mai essere concessi qualora non siasi, principalmente per autentici documenti, che l'individuo sia reso affatto inabile ad ulteriore navigazione, e che versi in istato bisognoso.

Art. 18. Tali sussidi non sono per diritto rivendicabili alle vedove ed agli orfani dei sussidiati, nullameno in circostanze speciali potrà il Consiglio d'amministrazione altrimenti provvedere a loro riguardo.

Art. 19. Per provvedere poi ai sussidi urgenti necessari agli individui della gente di mare, che occorressero prima dell'epoca fissata per la liquidazione delle pensioni, sarà ogni anno stanziata sul bilancio della Cassa degli Invalidi della marina mercantile la somma di lire 4000, di cui l'amministrazione potrà disporre provvisoriamente per il divisato oggetto, avvertendo però che i sussidi da concedersi in detti casi non dovranno mai eccedere singolarmente l'ammontare delle pensioni o degli assegnamenti che sarebbero dovuti ai titolari per il tempo intermedio tra la domanda e la regolare liquidazione delle pensioni.

Il Consiglio d'amministrazione accorderà dei pari, prove deliberazioni motivate, sovvenzioni temporanee alla gente di mare nazionale, che si trovasse priva di risorse sotto il peso di avvenimenti imprevisi, gravi ed urgenti.

Art. 20. Le disposizioni contenute nel paragrafo primo dell'articolo precedente non sono applicabili alle pensioni e sovvenzioni rinnovabili già concesse.

Art. 21. Le domande per pensioni o per altri assegnamenti sulla Cassa degli Invalidi dovranno essere accompagnate dai seguenti documenti, cioè:

1° Fede di nascita;

2° Dichiarazione di domicilio nello Stato, rilasciata dal sindaco del paese ove il richiedente soggiorna;

3° Estratto di matricola, rilasciato dal capitano di porto del compartimento del richiedente, con la indicazione della navigazione acquistata sopra bastimenti nazionali con retribuzione per eguale tempo alla Cassa.

Per quelli poi che aspirano alle pensioni o ad altri assegnamenti, per essere stati mutilati o feriti in servizio di bastimenti, oltre gli anzidetti documenti, dovranno produrre una dichiarazione del capitano, firmata altresì dagli ufficiali di bordo del legno sul quale sarebbe l'individuo rimasto ferito o mutilato, constatante la data precisa dell'avvenimento ed i particolari del fatto.

Per gli individui aventi soltanto diritto ad un sussidio rinnovabile, oltre ai documenti segnati numeri 1, 2 e 3, dovranno presentare un atto di notorietà, rilasciato dal sindaco del luogo sulla testimonianza di quattro probe persone domiciliata nel luogo stesso ed esercenti navigazione, constatante come il richiedente sovvenzione sia reso inabile ad ulteriore navigazione per età o per contratta infermità dipendente dall'esercizio dell'attività medesima.

Il Consiglio d'amministrazione farà alla sua presenza visitare l'individuo da medici di sua fiducia, per così conoscersi se la constatata età od infermità renda il richiedente sovvenzione inabile alla navigazione.

Potrà il Consiglio d'amministrazione delegare la visita personale di cui è parola ai capitani di porto ed altri funzionari per gli individui che hanno residenza nei compartimenti di Messina, Catania, Porto Empedocle e Trapani.

Per le vedove di già godenti od aventi diritto a pensione o sovvenzione:

- 1° Fede di nascita;
- 2° Atto di matrimonio;
- 3° Certificato di convivenza col marito all'epoca e prima del di lui decesso, rilasciato dal sindaco del luogo di domicilio sull'attestazione di tre capi di casa;
- 4° Fede di morte del marito;
- 5° Quella di nascita di ognuno dei figli minorenni.

renni con essa conviventi, che avesse avuto dal suo matrimonio.

Per gli orfani privi di madre:

- 1° La rispettiva fede di nascita;
- 2° La fede di morte del padre, o della madre quando, premorto il padre, fosse questa già stata provvoluta di pensione.

Art. 22. Il Consiglio di amministrazione potrà proporre tutte quelle variazioni, modificazioni od aggiunte che, secondo l'esperienza del tempo avvenire, crederà necessario arrecare al presente statuto tanto nell'interesse della Cassa, quanto in quello dei naviganti.

TABELLA I.
Pensione intera spettante agli invalidi, i quali contano 60 anni di età e 20 anni di navigazione con retribuzione a termini del presente statuto.

Capitani di lungo corso.....	L. 252
Capitani di gran cabottaggio.....	> 204
Padroni e marinari autorizzati.....	> 132
Ufficiali di bordo.....	> 120
Bass'ufficiali.....	> 114
Marinari.....	> 108

TABELLA II.
Pensione spettante ai naviganti rimasti storpi o mutilati in casi di servizio del bastimento.

Capitani di lungo corso.....	L. 174	L. 252
Capitani di gran cabottaggio.....	> 150	> 204
Padroni e marinari autorizzati.....	> 84	> 132
Ufficiali di bordo.....	> 78	> 120
Bass'ufficiali.....	> 66	> 114
Marinari.....	> 60	> 108
Mozi.....	> 42	> 72

TABELLA III.
Pensione ridotta spettante agli invalidi, i quali non riuniscono tutte le condizioni per ottenere pensione intera.

Capitani di lungo corso.....	L. 156
Capitani di gran cabottaggio.....	> 120
Padroni e marinari autorizzati.....	> 108
Ufficiali di bordo.....	> 84
Bass'ufficiali.....	> 92
Marinari.....	> 72

Firenze, addì 15 novembre 1868.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro segretario di Stato per gli affari della marina A. RUSOTTI.

E. — STATUTO DELLA CASSA DEGLI INVALIDI DELLA MARINA MERCANTILE, avente sede in Ancona, per l'ammissione ai benefici della medesima, in esecuzione dell'art. 8 della legge 28 luglio 1861, n. 360.

Art. 1. Tutti gli individui iscritti sulle matricole della gente di mare dei compartimenti marittimi di Ancona, Bari e Rimini, nei quali concorrono le condizioni prescritte dal presente statuto, avranno diritto ad una pensione o sussidio, in ragione del loro grado e qualità.

Art. 2. Al massimo della pensione stabilita dalla tabella I, annessa al presente statuto, hanno diritto soltanto i capitani, padroni e marinari, i quali abbiano raggiunto 60 anni di età, e 24 di effettiva navigazione con retribuzione alla Cassa invalidi.

Qualora lo stato di quelli che avessero conseguito il massimo della pensione fosse miserevolissimo, per inabilità e mancanza di alcuna risorsa, il Consiglio di amministrazione, nella specialità dei casi, ed a seconda dei mezzi disponibili, potrà far luogo ad un sussidio annuo, che non potrà eccedere il terzo della pensione; ed anche procurare il ricovero in qualche pio stabilimento, cessando con ciò l'obbligo d'ogni contribuzione.

Art. 3. Quelli che avranno 55 anni d'età e 18 anni di navigazione come sopra e che faran constare la impotenza a navigare avranno diritto a tre quarti del massimo della pensione rispettivamente assegnata.

Art. 4. I capitani, padroni o marinari che rimasero storpi o mutilati nell'esercizio delle proprie incombenze in servizio o difesa del naviglio sul quale fossero imbarcati, e contassero 8 anni almeno di navigazione con retribuzione alla Cassa, avranno diritto al massimo della pensione stabilita per loro grado.

Se avessero meno di 8 anni di detta navigazione, sarà loro corrisposto non meno di un

terzo, e non più di tre quarti del massimo stesso.

Art. 5. La pensione si liquiderà secondo il grado che riveste il postulante all'atto di conseguirla. Il capitano però dovrà contare 2 anni almeno dello esercizio di un tal grado.

Art. 6. I capitani, padroni e marinari aventi una navigazione con retribuzione, superiore ai 10 anni ed inferiore ai 18 avranno diritto ad un sussidio annuale rinnovabile nei limiti tracciati dalla tabella II, purché facciano constare la inabilità a navigare, o che abbiano almeno 55 anni di età.

Art. 7. Coloro che avessero cessato dalla navigazione a tutto il 1860, ed avessero perciò retribuito alla sola Cassa invalidi che rivega sotto il cessato Governo, avranno diritto a due terzi della pensione o sussidio stabiliti col presente statuto, subordinatamente alle norme in questo fissate.

Quando siavi cumulo delle due retribuzioni, gli anni di navigazione con retribuzione alla Cassa invalidi, saranno calcolati per due terzi nel computo della pensione.

Art. 8. Le vedove che all'epoca della morte del marito non vissero da lui separate, e perdurante la loro vedovanza, avranno diritto a due quinti della pensione di cui godeva, o avrebbero potuto godere il marito, se senza prole; alla metà, se abbiano non più di due figli minorenni; a due terzi se i figli sieno più di due.

In mancanza della vedova, spettano ai figli orfani e minorenni le quote di pensione ad essa assegnate.

Art. 9. Le quote della pensione della vedova e dei figli sono eguali.

Quelle degli individui che muoiono, o perdono il diritto alla pensione, accrescono quelle degli altri, sempre però nei limiti tracciati dall'articolo 8.

Art. 10. Agli orfani d'ambo i genitori, e costituiti in istato di vera miseria, l'amministrazione procurerà un collocamento in qualche pio stabilimento, ed occorrendo qualche sussidio per farli ammettere, potrà il Consiglio deliberarlo, sempreché le condizioni della Cassa lo permettano.

Art. 11. Per gli effetti del presente statuto, vien considerato minore il maschio che non abbia compiuto il 14° anno di età, e la femmina che non abbia compiuto il 18°.

Art. 12. Le vedove e gli orfani dei capitani, padroni e marinari morti in naufragio od altro sinistro di mare, e che avessero retribuito alla Cassa invalidi per 3 anni almeno, avranno diritto ad una quota del massimo della pensione, corrispondente al grado del defunto nella proporzione stabilita dall'art. 8.

Se la retribuzione avesse avuto luogo per uno spazio di tempo minore, potranno ottenere un sussidio annuale rinnovabile, non minore di un terzo, né maggiore di due terzi della pensione stabilita dall'art. 3.

Art. 13. Le vedove e gli orfani minorenni di coloro i quali abbiano retribuito alla Cassa in validi per lo spazio di tempo accennato all'articolo 6, potranno aspirare all'ottenimento di un sussidio annuo rinnovabile, non minore di un terzo, né maggiore di due terzi di quello che fosse stato accordato, o che avrebbe potuto ottenere il defunto.

Art. 14. In caso di naufragio od altro sinistro di mare, potrà dal Consiglio di amministrazione della Cassa venire accordato allo equipaggio del legno perduto un sussidio per una volta tanto, nei limiti stabiliti dalla tabella III, avuto riguardo alle circostanze del naufragio da constatarsi, ed alle condizioni della Cassa, e degli individui.

Art. 15. Perdono il diritto alla pensione e la pensione stessa la vedova che passa a seconde nozze; gli orfani maschi che abbiano raggiunto il 14° anno di età e le femmine il 18°, e prima, maritatodati.

Art. 16. La pensione e il diritto di conseguirla si perde egualmente per condanna criminale o correctionale e pel reato di diserzione, né si riacquista che dopo la riabilitazione nel primo caso, tre anni dopo scontata la pena nel secondo, ed egualmente dopo tre anni pel solo fatto della diserzione dai legni mercantili, ancorché non vi sia stata condanna.

Art. 17. I sussidi accennati agli articoli 13 e 14 saranno accordati per ordine di data, e fino alla concorrenza delle somme stanziato nel bilancio annuale per ogni capitolo relativo.

Per quelli, cui non potesse nell'anno stesso provvedersi, sarà possibilmente supplito nel successivo bilancio.

Art. 18. Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di accordare qualche sussidio in casi speciali, che non fossero contemplati dal presente statuto.

Art. 19. Le domande per pensioni ed altri assegnamenti sulla Cassa dovranno essere accompagnate dai seguenti documenti, cioè:

- 1° Atto di nascita;
- 2° Certificato di domicilio;
- 3° Certificato d'iscrizione sulla matricola della gente di mare, portante indicazione della navigazione eseguita sopra legni nazionali con retribuzione alla Cassa;
- 4° Libretto d'iscrizione marittima, che sarà restituito entro 15 giorni dalla sua presentazione.

F) Per i richiedenti pensione a termini dell'art. 3, oltre ai documenti precitati:

Certificato d'inabilità ad ulteriore navigazione, rilasciato dalla Giunta comunale sulla testimonianza di quattro individui della gente di mare.

G) Per i richiedenti pensione a termini dello art. 4 del presente, oltre a tutti i documenti indicati nella lettera A):

Copia autentica del processo verbale, di cui all'art. 112 del codice della marina mercantile, quando sia stato redatto il verbale stesso, e, in caso diverso, copia autentica della relazione giurata, prevista dall'art. 51 del regolamento organico della Cassa degli invalidi della marina mercantile, approvato con Regio decreto dell'8 novembre 1868.

D) Per postulanti sussidio annuale a senso dell'articolo 6 del presente:

Tutti i documenti superiormente indicati alle lettere A) e B).

E) Per postulanti sussidio a termini dell'articolo 14, oltre ai documenti superiormente segnati alla lettera A):

Dichiarazione dell'autorità marittima, constatante la data, il luogo e le circostanze del naufragio, e indicante gli individui che formavano l'equipaggio, e se vi sia stato ricupero.

F) Per le vedove dei già godenti o degli aventi diritto a pensione a mente degli articoli 8, 12 e 13 del presente, oltre al certificato d'iscrizione marittima del marito, prescritto alla lettera A):

- 1° Atto di nascita;
- 2° Atto di matrimonio;
- 3° Certificato di convivenza col marito;
- 4° Atto di morte del marito;
- 5° Se la morte del marito sia avvenuta in naufragio, dichiarazione dell'autorità marittima, constatante la data, il luogo e le circostanze dell'avvenuto sinistro e decesso;
- 6° Cartella di pensione del defunto marito, se fosse già pensionato;
- 7° Certificato di domicilio;
- 8° Situazione di famiglia.

G) Per gli orfani di solo padre, e la di cui madre sia passata a seconde nozze, o d'ambo i genitori, per gli effetti di cui agli articoli 1, 8, 10 e 13 del presente, oltre al certificato d'iscrizione marittima del padre e della cartella di pensione dei genitori, se l'uno o l'altro ne fossero stati provvisti:

- 1° Atto di nascita;
- 2° Atto di matrimonio dei genitori;
- 3° Atto di morte del padre;
- 4° Atto di morte della madre, se, premorto il padre, fosse stata essa pensionata, e di ambedue, se non era pensionata;
- 5° Atto del nuovo matrimonio della madre, se fosse passata a seconde nozze;
- 6° Situazione di famiglia;
- 7° Certificato di domicilio;
- 8° Certificato di nullatenenza, rilasciato dalla Giunta comunale pel caso dell'applicabilità dell'articolo 10 del presente statuto.

Art. 20. Il Consiglio potrà proporre quelle modificazioni al presente statuto, che la esperienza fosse per suggerire sia nello interesse della Cassa, che in quello dei retribuiti alla medesima.

TABELLA I.
Capitani di lungo corso..... L. 250

Detti di gran cabottaggio..... > 200

Padroni e marinari autorizzati..... > 160

Marinari..... > 110

TABELLA II.

Capitani di lungo corso.....	Minimum	Maximum
Detti di gran cabottaggio.....	L. 90	L. 150
Padroni e marinari autorizzati.....	> 60	> 110
Marinari.....	> 48	> 80
	> 25	> 50

TABELLA III.

Capitani di lungo corso.....	Minimum	Maximum
Detti di gran cabottaggio.....	L. 100	L. 150
Padroni e marinari autorizzati.....	> 70	> 110
Marinari.....	> 50	> 85
	> 30	> 55

Firenze, 15 novembre 1868.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro segretario di Stato per gli affari della marina A. RUSOTTI.

Sulla proposizione del ministro della marina S. M. in udienza del 6 dicembre 1868 ha fatte le seguenti disposizioni:

Quartara Ernesto, nominato applicato di 4° classe nell'amministrazione centrale della marina coll'annua paga di lire mille duecento, a datare dal 1° gennaio 1869;

Ruffo Beniamino dei principi di Scilla, nominato volontario nell'amministrazione suddetta dal 1° gennaio 1869.

S. M. sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici ha fatto le seguenti disposizioni:

Con R. decreto del 29 novembre 1868: D'Errico Carlo, ingegnere di 2° cl. nel Real corpo del genio civile, collocato a riposo dietro domanda ed ammesso a far valere i suoi titoli alla pensione.

Con R. decreto del 2 dicembre 1868:

Strupeni Antonio, ufficiale di 3° cl. nell'amministrazione provinciale delle poste, nominato applicato di 3° cl. nell'amministrazione centrale dei lavori pubblici.

Con R. decreto del 6 dicembre 1868:

Pannilini Marcantonio, ufficiale telegrafico di 1° cl., collocato in disponibilità per riduzione di ruolo.

Con RR. decreti del 9 dicembre 1868:

Nancini Oreste, ufficiale telegrafico di 4° cl., collocato in disponibilità per riduzione di ruolo; Rivas Emilio, id. id. id. id.; Pandolfini Vincenzo, id. di 5° cl., id. id.

Con RR. decreti del 12 dicembre 1868: Scura cav. Angelo, direttore compartim., e Bracci Cambino Alessandro, sotto ispettore ne' telegrafi elettrici, destituiti dall'impiego.

Con RR. decreti del 16 dicembre 1868:

Bellisario Egidio, ufficiale di 3° cl. nell'amministrazione delle poste, collocato in aspettativa dietro domanda per motivi di salute;

Spadini Ernesto, ufficiale telegrafico di 4° cl., richiamato dalla aspettativa in attività di servizio.

S. M. sopra proposta del ministro di grazia e giustizia e dei culti ha fatto le seguenti disposizioni nel personale giudiziario:

Con R. decreto del 22 novembre 1868:

Rambaldi Luigi, pretore del mand. di Pontedecimo, collocato a riposo.

Con RR. decreti del 6 dicembre 1868:

Marzano Rosario, pretore del mand. di Lecce, tramutato al mand. di Bari; Scelzi Giovanni, id. di Bari, id. di Lecce; Boveri Alberto, id. applicato alla procura generale della Corte di appello di Torino, incaricato delle funzioni di vicepretore nel mand. di Torino, sezione Dora;

Solia Carlo, id. id., id. sezione Moncalisso; Bucchia Tommaso, id. id., id. id. Borgonovo; Barraja Giovanni, id. id., id. id. Borgo Po; Bolognini Zaverio, id. id., id. id. Borgo Dora; D'Addosio (Giuseppe, pretore al mand. di Sidero (Gerace), dispensato da ulteriore servizio in seguito a sua domanda;

Villa Carlo, uditore e vicepretore del mand. di Bovegno (Brescia), nominato pretore del mand. di Sidero (Gerace); Bailo Giacomo, id. di Treviglio (Bergamo), id. di Centuripe (Nicosia); Bertazzoli Angelo, vicepretore del mand. di

bro nel quale invano ella aveva cercato di leggere, mentre ad ogni momento gettava un'occhiata sul quadrante dell'orologio a pendolo; ma anche quella sera scorse lentamente ed Orazio Margravo non comparve. Ella lo attese anche il giorno di poi, ma solo per rimanere maggiormente delusa nella sua aspettazione. Di questa guisa la settimana passò tutta quanta senza che ella sapesse nulla di lui.

Egli deve aver lasciato Parigi, pensò ella, lasciato Parigi senza nemmeno venire una volta a vedermi! Davvero che non si poteva dimostrar meglio la sua profonda indifferenza per me, soggiunse ella amaramente; non foss'altro che per memoria di mio padre, egli avrebbe dovuto prendere alcun interessamento per un'orfana senza amici.

La settimana successiva Eleonora andò colla zia due o tre volte all'opera e a una o due riunioni del sobborgo San Germano, dove la sua bella figura e i modi eleganti facevano qualche sensazione; ma in nessun luogo le avvenne d'incontrare Orazio Margravo. Se egli fosse stato a Parigi, diceva tra sé Eleonora, l'avremmo veduto molto probabilmente all'opera.

Anche quella settimana passò. La domenica sera successiva Eleonora Dalton stava scrivendo alcune lettere nella sua camera ai suoi amici in Inghilterra, quando venne interrotta da una chiamata della zia, la quale l'avvertiva che c'era qualcuno che desiderava vederla in salotto.

Qualcuno in salotto che chiedeva di lei! Questo qualcuno non poteva esser altro che il suo tutore.

Una signora, o un signore, chiese ella al servitore che le portava l'ambasciata della zia.

Una signora, una suora di carità. Ella s'affrettò ad andare in salotto, trovò infatti una suora di carità che stava parlando con sua zia.

Mia cara Eleonora, questa signora vorrebbe che l'accompagnasse a visitare una persona

inferma, una persona che voi conoscete, ma il cui nome ella non può rivelare. Che razza di mistero c'è sotto?

Una persona malata che desidera veder me, disse Eleonora? Ma io conosco così poca gente in Parigi che non è a credere che nessuno di essi mandi per me.

Se vi fidate di me, signora, disse la suora di carità, e se voi volete accompagnarvi presso la persona, io credo che la vostra presenza riuscirà di grandissimo beneficio.

Lo spirito dell'infermo, mi duole il dirlo, è assai alterato. E voi sola, io credo, potrete col l'aiuto di Dio e della Chiesa apportargli qualche sollievo.

Ebbene, verrà, disse la signora Dalton.

Ma Eleonora, esclamò la zia vivamente.

Se io posso fare qualche bene, zia mia, sarò ben codarda rifiutandomi.

Ma, mia cara fanciulla, poichè voi non conoscete la persona dalla quale siete per andare...

Io mi affido a questa signora, soggiunse Eleonora, e andrò.

Quindi, soggiunse volgendosi alla suora e uscendo in fretta dalla stanza, mi metto il cappello e lo scialle e sono con voi.

Quando queste ragazze sono maritate non c'è nessuno che le possa condurre, mormorò la zia d'Eleonora mentre congiungeva le mani bianche raggrinzite sovracariche di anelli di vecchia foggia.

Vi prego di non trattenerla lungamente, continuò ella a alta voce indirizzandosi alla suora di carità. Io starò in grandissima pena finchè ella non sia tornata sana e salva a casa.

Non dubitate, signora, ella con me è sicura.

Ora, madama, io sono del tutto a vostra disposizione, disse Eleonora rientrando.

In poco d'ora esse erano sedute in una vettura a noia, la quale percorreva il tranquillo sobborgo.

— S'ha andar molto lontano? domandò Eleonora alla sua compagna.

— All'Albergo di San Maurizio.

— All'Albergo di San Maurizio?

Dunque la persona che andiamo a visitare non risiede in Parigi!

— No, madama.

Chi poteva egli essere? Senza dubbio qualcuno proveniente dall'Inghilterra, ma chi poteva essere, suo marito o Orazio Margravo?

Erano queste le sole due persone che si presentavano alla sua mente, ma allora perchè questo mistero?

Esse arrivarono all'ospedale e la suora di carità la precedè per una scaletta che conduceva al terzo piano; a un tratto si fermò all'uscio d'un piccolo salottino dove entrò seguita da Eleonora.

Due signori, che manifestamente erano medici stavano discorrendo sommessamente nel vano d'una finestra. All'entrare delle due donne uno di essi alzò il capo, e la suora di carità si volse a lui dicendo:

Il vostro infermo, signor Delville?

— È un po' più quieto, Luisa; il delirio è cessato, ed egli ora è perfettamente in sentimenti, per altro è sempre assai debole.

È questa la signora? soggiunse il medico, guardando Eleonora.

— Sì, signor Delville.

— Madama, disse il dottore, volete favorirmi di pochi momenti di conversazione?

— Con piacere, signore. Ma prima di tutto permettetemi ch'io vi faccia una domanda. Ditemi per pietà il nome dell'infermo.

— Non posso compiacervi, o signora, perchè lo ignoro io stesso.

— Ma la gente dell'ospedale...

— L'ignorano essi pure. La sua valigia non porta indirizzo, assai probabilmente egli venne qui per ritornarsene via subito, ma fu trattato dalla sopraggiuntagli infermità.

— Allora, lasciate ch'io lo veggia, signore, io non posso più sopportare questa sospensione d'animo. Ho ragione di credere che l'infermo sia un mio amico carissimo. Permettete ch'io lo veggia, e quindi io sono parata a udire il peggio.

— Lo vedrete fra 10 minuti, signora; signor Nerusse, vorreste preparar l'infermo a ricevere la visita di questa signora?

L'altro dottore s'inclinò gravemente ed aprì una porta che metteva in un quartiere dell'albergo, dov'egli entrò chiudendosi dietro l'uscio con molta cura.

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI MILANO

Pel Ministero delle finanze, Direzione generale del Demanio e delle tasse sugli affari

Avviso d'asta per la vendita dei beni pervenuti al Demanio per effetto delle leggi 7 luglio 1866, n. 3036, e 15 agosto 1867, n. 3848

Si notifica che alle ore 12 meridiane del giorno 20 gennaio prossimo venturo, ed occorrendo nel successivo giorno 21, in una delle sale della prefettura di Milano, innanzi a Sua Eccellenza il prefetto presidente della Commissione provinciale...

Condizioni principali.

- 1. L'incanto sarà tenuto mediante scheda segreta.
2. Ciascun offerente rimetterà a chi deve presiedere l'incanto od a chi sarà da esso lui delegato, la sua offerta in piego suggellato, la quale dovrà essere stesa in carta da bollo da lire 1.
3. Ciascuna offerta dovrà essere accompagnata dal certificato del deposito del decimo del prezzo...

offerenti. Ove non consentissero gli offerenti di venire alla gara, le offerte eguali saranno imbussolate, e l'estratta di avrà per la sola efficacia.

- 5. Si procederà all'aggiudicazione quando anche si presentasse un solo oblatore, la cui offerta sia per lo meno eguale al prezzo prestabilito per l'incanto.
6. Saranno ammesse anche le offerte per procura nel modo prescritto dagli articoli 96, 97 e 98 del regolamento 22 agosto 1867, numero 3852.
7. Entro dieci giorni dalla seguita aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà depositare il 5 per 100 del prezzo di aggiudicazione...

Table with columns: N. progressivo del lotto, COMUNE, PROVENIENZA, Descrizione dei beni, SUPERFICIE (In misura legale, in antica misura locale), VALORE (estimativo), DEPOSITO per cauzione delle offerte, PREZZO presunto delle piante poste nel fondo.

4571

Milano, addì 20 dicembre 1868.

Il Segretario capo: C. BELLINGERI.

R. Liceo ginnasiale Brogna DI LUCEBA

AVVISO D'ASTA PUBBLICA.

Il giorno 23, ore 10 antimeridiane del mese di gennaio 1869, nella segreteria del R. Liceo ginnasiale e Convitto nazionale Brogna, avrà luogo il primo incanto per la vendita del fondo denominato dell'Acqua Salsa dell'estensione di ettari 8, are 25, centiare 15, di proprietà del menzionato Istituto...

Per copia conforme Il R. Procuratore centrale G. BARZANIS.

TIPOGRAFIA EREDI BOTTA COLLEZIONE DELLE LEGGI E DISPOSIZIONI REGOLAMENTARIE DEL 1866 SULLE TASSE DI REGISTRO E BOLLO di quelle del 1862 e 1865 per le tasse sulle società, sui redditi di manomorta e sulle operazioni ipotecarie...

ing. Bernasconi - 12. Paolina Bernasconi - 13. Eredità giacente di Cristina Bernasconi, e per essa il curatore avv. conte Attendolo Bolgoini - 14. Eredità giacente di Giuseppe Bernasconi, e per essa il curatore avv. Giulio Cesarò Sonzogni - 15. Eredità giacente di Regina Bernasconi rappresentata dal curatore avv. cav. Fabio Boretto - 16. Rosa Bernasconi - 17. Bentina Bernasconi - 18. Angelo Bernasconi - 19. Luigi Bernasconi - 20. Girolama Forti vedova Faini - 21. Emilia Faini - 22. Ettore Faini - 23. Alessandrina Faini - 24. D. Teresa Galvi maritata Poggi - 25. Don Luigi Galvi - 26. Don Gaetano Galvi - 27. Don Giuseppe Galvi - 28. Don Girolamo Galvi - 29. Rag. Antonio Ferrario - 30. Ignazio Ferrario - 31. Caterina Ferrario maritata Ferrario - 32. Don Alfredo Carcano - 33. Don Diego Carcano - 34. Carlo Rocca - 35. Pietro Rocca - 36. Don Francesco D'Adda - 37. Don Giuseppe D'Adda - 38. Rag. Giovanni Oblesia quale amministratore del concorsu dei creditori del fu Don Giuseppe D'Adda - 39. Ercolo Vergani - 40. Felice Vergani - 41. Luigi Gariboldi - 42. Giustina Leonardi - 43. Carlo Leonardi - 44. Don Giulio Cesare Grimaldi tanto in proprio che quale rappresentante l'Amministrazione del Luogo Pio Grimaldi - 45. Giuseppe Branca - 46. Antonio Branca di domicilio, residenza e dimora ignoti, rappresentato dal curatore avv. Pietro Cuccia - 47. Sacerdote don Benedetto Branca di domicilio, residenza e dimora ignoti, rappresentato dal curatore avv. Cuccia - 48. Don Angelo Branca di domicilio, residenza e dimora ignoti, rappresentato dal curatore avv. Francesco Del Bò - 49. Sacerdote don Domenico Branca di domicilio, residenza e dimora ignoti, rappresentato dal curatore avv. Cuccia - 50. Maria De Angelis Branca - 51. Amministrazione della Giunta municipale di Cremona, e per essa l'attuale suo signor sindaco - 52. Giacomo Galli - 53. Cesare Galli - 54. Gio. Battista Ferrini - 55. Donna Ermelina Trossi-Magistrini - 56. Antonietta Nava-Galli - 57. Galli Carlo - 58. Consolida don Carlo Geronzi - 59. D. Marianna Toni-Famagalli - 60. Don Luigi Meraviglia - 61. Don Eusebio Meraviglia - 62. Don Carlo Meraviglia - 63. Don Alessandro Meraviglia - 64. Don Claudio Meraviglia - 65. Adria Savola per l'interesse dei propri figli Giovanni, Enrico e Rinaldo - 66. Francesco Bitola Bruni - 67. Giuseppe Bruni - 68. Lodovico Bruni di domicilio, residenza e dimora ignoti, rappresentato dal curatore avv. Carlo Luigi Lorenzoni - 69. Filippo Batti - 70. Carlo Baroggi-Staurenghi - 71. Sacerdote don Cesare Meroni - 72. Eredità giacente di Donna Giulia Durini vedova Rappazzini, quale madre e tutrice del figlio ed erede del fu Don Carlo Rappazzini - 74. Carlo Barni, quale rappresentante dei propri figli Felice ed Enrico - 75. Rag. Carlo Del Corneo quale tutore del minore Francesco Leonardi - 76. Eredità giacente del fu Francesco Agnelli, rappresentata dal curatore avv. Pietro Giuseppi - 77. Donna Bianca Creyelli - 78. Maria Bernasconi - 79. De Paola Panti - 80. Alessandro Bernasconi - 81. Giuseppe Barbieri-Bernasconi - 82. Enrichetta Campari Bernasconi - 83. Luigia Penza Bernasconi - 84. Dott. Giulio Panti - 85. Engrazia Galli vedova Legnani - 86. Antonio Bernasconi - 87. Eredità giacente di Teresa Vismara vedova Bernasconi, rappresentata dal curatore avv. Andrea Martinelli - 88. Pietro Bernasconi di domicilio, residenza e dimora ignoti, rappresentato dal curatore avv. Giuseppe Greco - 89. Giulio Ronchi di domicilio, residenza e dimora ignoti, rappresentato dal curatore avv. Giovanni Malesani - 90. Mauro Galluzzi - 91. Clementina Ronchi - 92. Sacerdote Don Luigi Dell'Acqua proposto di S. Maria Segno - 93. Professore D. Giuseppe Favas, rappresentato dal curatore Gaspare Gasparini - 94. D. Gio. Battista Calvi - 95. Don Giulio Carcano - 96. Don Rinaldo Carcano - 97. Leopoldina Cernuschi qual madre dei minori figli ed eredi del fu Pietro Barone - 98. Don Giuseppe Cernuschi - 99. Conte Giovanni Meli d'Alb. - 100. Giulio Galli - 101. Michele Galluzzi - 102. Gaetano Galluzzi - 103. Cesare Galluzzi - 104. Adelaide Maggi Galluzzi - 105. Luigia Camera-Galluzzi - 106. D. Marianna Calvi vedova-Galluzzi - 107. Marietta Casentini, di domicilio, residenza e dimora ignoti, rappresentata dal cura-

SOCIETÀ DEI PIROSCAFI POSTALI I. E V. FLORIO E C.

Avviso.

I signori azionisti della detta Società restano legalmente avvertiti che ai termini dell'art. 28 degli statuti l'assemblea generale che non ha potuto aver luogo oggi per mancanza del numero degli azionisti e della rappresentanza delle azioni, resta rinvocata per il giorno 10 del prossimo gennaio 1869...

Deposito in Firenze presso la ditta A. Dante Ferroni, via Cavour, 27.

STOMACHINA-RIGAUDE Acqua deliziosa di toaletta, estratta dal Balsamo del Tolu e dalle piante più odorifere.

Deposito in Firenze presso la ditta A. Dante Ferroni, via Cavour, 27.

Strade Ferrate Meridionali

Intratti della settimana dal 4 al 10 novembre 1868.

Table with columns: RETE ADRIATICA (chilometri 1,184), RETE MEDITERRANEA (chilometri 86), Totale delle due reti (chilometri 1,270), Prodotto chilometrico L. 258,203 1/2, Aumento dei prodotti per chilometro nella settimana L. 12 70, Intratti dal 4° gennaio 1869, Rete Adriatica (chilometri 1,067 59) L. 7,264,988 71, Rete Mediterranea (chilometri 86) L. 1,372,882 94, Totale sopra chilometri 1,153 59 L. 8,637,871 65, Prodotto chilometrico L. 7,487 55, Intratti corrispondenti nel 1867, Rete Adriatica (chilometri 945 57) L. 5,752,584 05, Rete Mediterranea (chilometri 86) L. 1,222,221 56, Totale sopra chilometri 1031 57 L. 6,974,805 61, Prodotto chilometrico L. 6,761 33, Aumento dei prodotti per chilometro dal 1° gennaio L. 726 32.

COMANDO GENERALE DELLE REALI SCUDERIE E RAZZE DEI CAVALLI

Si previene il pubblico che S. M. ha determinato di sopprimere le sue scuderie da corsa; mettendo in vendita le Poulainiers, i cavalli e le cavalle che ne fanno parte. Molti cavalli trovansi iscritti nel gran Derby del 1871, e per questi i compratori saranno tenuti al rimborso i versamenti fatti, subentrando nei diritti acquistati verso la Società delle Corse di Firenze.

Il Presidente G. RATAZZI. Il Segretario G. AUDIFFREDI.

BANCA DI PRESTITI AGL'IMPIEGATI CIVILI DEL REGNO

Gli azionisti della Banca sono convocati in assemblea generale per domenica 10 gennaio corrente, alle ore 1 pom. Non restando l'ordine del giorno nella prima seduta, gli azionisti si riuniranno senz'altro avviso nei giorni successivi alle ore 8 di sera.

Il Presidente G. RATAZZI. Il Segretario G. AUDIFFREDI.

Citazione per pubblici proclami.

L'anno mille ottocento sessantotto ed alli ventisei di dicembre in Milano. Alla richiesta del signor avvocato Rossetti Letti in proprio, e del signor avv. Giovanni Battista Marbelli, nella qualità di curatore del signor Antonio Rossetti, di domicilio, questi, residenza e dimora ignoti, domiciliati e residenti in Milano, rappresentati nel presente giudizio da loro medesimi...

COMANDO GENERALE DELLE REALI SCUDERIE E RAZZE DEI CAVALLI

Si previene il pubblico che S. M. ha determinato di sopprimere le sue scuderie da corsa; mettendo in vendita le Poulainiers, i cavalli e le cavalle che ne fanno parte. Molti cavalli trovansi iscritti nel gran Derby del 1871, e per questi i compratori saranno tenuti al rimborso i versamenti fatti, subentrando nei diritti acquistati verso la Società delle Corse di Firenze.

Il Presidente G. RATAZZI. Il Segretario G. AUDIFFREDI.

BANCA DI PRESTITI AGL'IMPIEGATI CIVILI DEL REGNO

Gli azionisti della Banca sono convocati in assemblea generale per domenica 10 gennaio corrente, alle ore 1 pom. Non restando l'ordine del giorno nella prima seduta, gli azionisti si riuniranno senz'altro avviso nei giorni successivi alle ore 8 di sera.

Il Presidente G. RATAZZI. Il Segretario G. AUDIFFREDI.

Citazione per pubblici proclami.

L'anno mille ottocento sessantotto ed alli ventisei di dicembre in Milano. Alla richiesta del signor avvocato Rossetti Letti in proprio, e del signor avv. Giovanni Battista Marbelli, nella qualità di curatore del signor Antonio Rossetti, di domicilio, questi, residenza e dimora ignoti, domiciliati e residenti in Milano, rappresentati nel presente giudizio da loro medesimi...